

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

1. Premesse ed oggetto

- 1.1 Fatti salvi eventuali accordi in deroga e/o integrativi, le presenti condizioni generali, reperibili anche sul sito www.messaggeriedelgarda.it, hanno valenza di contratto scritto di trasporto ai sensi del D. Lgs. 286/2005 e trovano applicazione tra il Committente Messaggerie del Garda S.r.l. (*breviter* "MDG") ed il soggetto cui quest'ultimo affida prestazioni di trasporto (di seguito, "il Fornitore" o "il Vettore").
- 1.2 Il Fornitore è titolare di Autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi in corso di validità sugli automezzi in sua disponibilità, dotati dei necessari accorgimenti atti a prevenire eventuali furti;
- 1.3 Il Fornitore, impegnandosi a svolgere i servizi richiesti da MDG, dichiara di disporre di capitali, macchine, personale e attrezzature necessarie e sufficienti a garantire l'esecuzione dei servizi affidati con il presente atto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari
- 1.4 Le Condizioni Generali prevarranno su ogni altra pattuizione o condizione, scritta o orale, in qualunque modo redatta o stipulata, in particolare in relazione a qualsiasi termine e condizione, che il Fornitore ritenga di opporre e/o far valere nei confronti di MDG, salvo espressa deroga scritta tra le parti per specifici rapporti tra loro intercorrenti.
- 1.5 Al momento del conferimento dell'incarico, in ottemperanza all'art.83 bis della L.133/2008 e s.m.i., il Fornitore trasmetterà a MDG il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- 1.6 L'eventuale invalidità o non applicabilità di una qualsiasi disposizione prevista nelle presenti Condizioni Generali, anche derivante dall'applicazione di norme di legge, non inciderà in alcun modo sulla validità e/o l'efficacia delle altre disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali.

2. Ambito di applicazione

- 2.1 MDG intende affidare al Fornitore, che accetta, la prestazione di esecuzione di servizi di trasporto, ritiro e riconsegna delle merci ai clienti, da eseguirsi in conformità alle modalità attuative di cui al contratto stipulando (di seguito i "Servizi")
- 2.2 L'oggetto del contratto è il trasporto di beni con la seguente tipologia di servizi:
 - a) "Distribuzione", ovvero un servizio di trasporto che effettui la consegna finale ai destinatari indicati sui documenti di trasporto;
 - b) "Ritiri" ovvero un servizio di trasporto effettuato a partire da un destinatario indicato, con ritorno delle merci presso la sede del Fornitore,
- 2.3 Eventuali disposizioni di MDG ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1685 c.c., in ordine alla

variazione del luogo di destinazione o del destinatario, ed in generale per ogni ipotesi di esercizio del diritto di contrordine, saranno in ogni caso osservate dal Fornitore.

- 2.4 Tali servizi includono l'invio tempestivo alla MDG degli esiti: date di consegna, pod, modalità d'incasso contrassegni.

3. Identificazione delle merci trasportate e del/i veicolo/i adibito/i al trasporto

- 3.1 Il Fornitore, nel legittimo esercizio dell'attività di autotrasporto in base a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs n. 286/05, si obbliga ad impiegare per l'esecuzione del servizio i veicoli e gli strumenti necessari e sufficienti, adeguatamente revisionati, in regola con la normativa prevista per il trasporto in conto terzi e comunque nella sua disponibilità giuridica.
- 3.2 Il Fornitore garantisce che qualora gli venissero affidati trasporti assoggettati alla normativa ADR utilizzerà esclusivamente automezzi muniti delle previste dotazioni dalla normativa vigente premurandosi di far condurre l'automezzo da un autista munito della necessaria autorizzazione (patentino ADR), munendo ciascun mezzo di n. 1 (un) estintore portatile per classi di fuoco A, B e C di capacità minima di 2 Kg e di ogni altro accorgimento previsto dalla normativa.

4. Obblighi delle parti

- 4.1 MDG si impegna a fornire al Fornitore ogni utile indicazione, ai sensi dell'art. 1683 c.c. per la corretta esecuzione dei trasporti.
- 4.2 Il Fornitore si obbliga al rispetto delle tempistiche di esecuzione di trasporti che gli verranno indicate dalla MDG e ad eseguire tutto quanto necessario per il corretto svolgimento dei trasporti, la tempistica delle singole spedizioni s'intenderà essenziale e tassativa per le esigenze di MDG e consentirà il pieno rispetto del C.d.S. e di ogni altro accorgimento previsto dalla normativa.
- 4.3 Ai sensi degli artt. 1362 c.c., l'osservanza del vettore delle istruzioni impartite dalla MDG è strettamente e inscindibilmente correlata al tipo di incarico; nell'ambito della propria piena autonomia gestionale, organizzativa ed imprenditoriale, il Vettore dispone della libera scelta delle vie da percorrere per effettuare il servizio affidatogli.
- 4.4 Il Fornitore si impegna a consegnare a MDG il nominativo del singolo autista adibito al trasporto, gli estremi della sua patente di guida ed il numero di targa del mezzo utilizzato all'atto dell'accettazione dell'incarico.
- 4.5 Il Fornitore si impegna altresì a restituire i bancali a MDG entro e non oltre 30 giorni dalla data di ritiro, pena l'applicazione di una penale pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo.

5. Corrispettivo

- 5.1 A fronte dell'effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, la MDG è tenuta a corrispondere al

Fornitore, dietro regolare fattura, il corrispettivo separatamente concordato, con le modalità di pagamento ivi previste.

- 5.2 Le tariffe di trasporto convenute costituiscono il corrispettivo onnicomprensivo ed inscindibile per il servizio effettuato dal luogo di carico fino al luogo di scarico, nonché di ogni altra prestazione dovuta dal Vettore ai sensi del presente contratto.
- 5.3 Le parti concordano che il corrispettivo pattuito sarà composto per il 23% dal costo carburante. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 286/2005 così come introdotto dal D.L. 21 marzo 2022 n.21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, i corrispettivi saranno adeguati alle variazioni del prezzo del gasolio, qualora dette variazioni superino il 2% dei valori del gasolio esistenti al momento della sottoscrizione del presente contratto o successivamente in occasione dei precedenti adeguamenti.

6. Fatturazione

- 6.1 Il pagamento delle prestazioni avverrà a rimessa diretta 60 giorni data fattura fine mese.
- 6.2 Le fatture dovranno essere corredate dai documenti di trasporto sottoscritti e dovranno essere emesse entro la fine del mese in cui è stata eseguita la prestazione cui si riferisce. La scansione dei documenti di trasporto a comprova dell'avvenuta consegna deve essere inviata il giorno successivo alla consegna. Il ritardo nella loro restituzione comporterà una sanzione a carico del Fornitore di 10,00 €/giorno; la loro perdita, una sanzione di 50,00 € a documento.
- 6.3 In caso di ritardo nei pagamenti, in deroga a quanto previsto da D. Lgs. 231/2002 e ss. mm., le parti pattuiscono l'applicazione degli interessi moratori nella misura del 5%.

7. Ulteriori pattuizioni in base al D. Lgs. n. 286/05

- 7.1 Il Fornitore dichiara di conoscere e si impegna ad adempiere a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 286/05 e successive modificazioni.
- 7.2 Il Fornitore si obbliga e si impegna a manlevare e a tenere integralmente indenne MDG da ogni eventuale pretesa, risarcitoria o indennitaria, che dovesse a qualsiasi titolo e da qualsivoglia soggetto pervenirle in conseguenza dell'utilizzo di ulteriori sub-vettori da parte Fornitore, ivi incluse sanzioni di natura penale e/o amministrativa, ivi incluse le violazioni al Codice della Strada. Il Fornitore si obbliga altresì a manlevare totalmente MDG da qualsiasi conseguenza giuridica ed economica che dovesse patire quest'ultima con riferimento alla c.d. azione diretta (art.7 ter D.Lgs. 286/2005), autorizzando MDG a compensare automaticamente eventuali importi che la stessa dovesse erogare a terzi con le somme dovute al Fornitore per le prestazioni rese in esecuzione del presente accordo e/o per altro titolo

- 7.3 Il Fornitore è responsabile nei confronti di MDG di tutti i danni e/o sanzioni che MDG avesse a subire per il comportamento del Fornitore che violi quanto pattuito con il presente articolo.
- 7.4 Fatto salvo e senza pregiudizio per quanto precede, il Fornitore per sé e per società a lui eventualmente collegate si obbliga per tutta la durata e per un periodo di un anno dalla cessazione a non fornire qualsiasi tipo di prestazione ai clienti a lui affidati da distribuire.
- 7.5 In caso di violazione del presente patto di non concorrenza il fornitore sarà tenuto a corrispondere a MDG il risarcimento del danno arrecato.

8. Documentazione da tenere a bordo del mezzo

Il Fornitore si impegna a tenere su ogni automezzo con cui effettua trasporti per conto della MDG la seguente documentazione:

- a) documentazione che attesti l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, anche mediante autocertificazione con l'indicazione delle eventuali limitazioni;
- b) la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti dei veicoli prestano servizio presso il Fornitore (documentazione conforme alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005) e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al Regolamento CE n. 484/02 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002;
- c) nel caso in cui il Fornitore utilizzi un veicolo a seguito di contratto di locazione senza conducente, dovrà tenere a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs n. 286/05.

9. Accordi volontari e usi e consuetudini

In nessun caso nei rapporti tra le parti potranno applicarsi eventuali Accordi Volontari stipulati dalle Organizzazioni associative ex art. 5, D. Lgs n. 286/05, salvo che le parti ne facciano espressamente rinvio con specifico accordo scritto.

10. Trasporti abusivi e responsabilità

- 10.1 Posto che MDG svolge attività di trasporto di merci per conto terzi, il Fornitore prende atto che, nel caso sia a lui contestata una violazione di cui all'art. 26, Legge n. 298/74 e ne consegua la confisca della merce, tale confisca causa a MDG un danno emergente costituito dal valore della merce e un lucro cessante configurato dalla perdita dell'immagine della azienda MDG di fronte alla Clientela.
- 10.2 Per patto espresso ed esplicitamente approvato il Fornitore è pertanto responsabile nei confronti di MDG dell'intero valore della merce confiscata ai

sensi dell'art. 7, D. Lgs n. 286/05 e dei danni conseguenti.

11. Assenza di esclusiva e di minimo garantito

Le parti convengono l'assenza di qualsiasi forma di esclusiva o di minimo garantito in capo alle stesse.

il Fornitore non si deve ritenere impegnato in alcun modo ad effettuare i propri servizi di trasporto esclusivamente in favore del mittente, ben potendo, nella propria piena autonomia imprenditoriale e contrattuale, esercitare la propria attività di impresa di trasporto per conto di terzi a favore e dietro incarico di altri committenti.

12. Antifurti

Il Fornitore garantisce, anche al fine dell'operatività della copertura assicurativa, che sugli automezzi utilizzati per il servizio sono installati i necessari accorgimenti atti a prevenire eventuali furti/rapine e comunque si impegna a installarli, sostituirli o ripararli nel caso di mancanza, malfunzionamento o danneggiamento degli stessi.

Anche i magazzini in gestione al Fornitore, dove si proceda alla rottura del carico per la sua distribuzione finale e/o ad eventuali soste tecniche, dovranno essere coperti da antifurti e apposita copertura assicurativa.

13. Personale del Fornitore

13.1 I lavoratori del Fornitore operano sotto l'esclusiva direzione e responsabilità del Fornitore stesso.

Il Fornitore si obbliga ad impiegare per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto esclusivamente personale, professionalmente esperto, nel rispetto delle normative di legge ed eventuali prescrizioni del Comitato Centrale per l'Albo c/Terzi ora per allora vigenti.

Il Fornitore dichiara espressamente di applicare ogni normativa legale e contrattuale nei confronti dei propri dipendenti.

13.2 Al fine di consentire a MDG di effettuare le verifiche di cui all'art. 83, commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies D.L. 112/2008, congiuntamente alla stipula del presente contratto, il Fornitore consegnerà a MDG un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Tale certificato dovrà essere aggiornato periodicamente per l'intera durata del rapporto e costituirà requisito essenziale e imprescindibile, pena la risoluzione immediata dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e il diritto per MDG di compensare quanto non corrisposto dal Fornitore con i corrispettivi da versare a favore di quest'ultimo in esecuzione del presente accordo.

14. Sub-vezione

14.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 ter del d.lgs. 286/2005 e degli artt. 1406 e ss. c.c. le attività di trasporto di cui al presente contratto potranno essere oggetto di sub-vezione, previa verifica da parte del Fornitore della regolarità del subvettore.

14.2 Il Fornitore potrà far eseguire gli incarichi direttamente assunti a sub-vettori terzi, i quali dovranno essere rigorosamente qualificati e tassativamente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto terzi o, qualora vettori stranieri, ad altro Albo equipollente, e che opereranno sotto la sua esclusiva responsabilità. In particolare, il Fornitore oltre ad assumere su di sé le responsabilità per buon esito dei servizi svolti, assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul Committente connessi alla verifica della regolarità del proprio eventuale Fornitore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

14.3 Il Fornitore terrà indenne e manleverà MDG da ogni eventuale pretesa, risarcitoria o indennitaria, che dovesse a qualsiasi titolo e da qualsivoglia soggetto pervenirle in conseguenza dell'utilizzo di sub-vettori da parte del Fornitore, ivi incluse sanzioni di natura penale e/o amministrativa, ivi incluse le violazioni al Codice della Strada. Il Fornitore si obbliga altresì a manlevare totalmente MDG da qualsiasi conseguenza giuridica ed economica che dovesse patire quest'ultima con riferimento alla c.d. azione diretta (art.7 ter D.Lgs. 286/2005), autorizzando sin d'ora MDG a compensare automaticamente eventuali importi che la stessa dovesse erogare a terzi con le somme dovute al Fornitore per le prestazioni rese in esecuzione del presente accordo e/o per altro titolo.

14.4 Al Subvettore è espressamente vietato affidare il trasporto in subvezione ad altro subvettore; nel caso in cui ciò avvenga, il Fornitore ne sarà tenuto unico responsabile.

15. Clausola risolutiva espressa

15.1 Il rapporto negoziale con il Fornitore s'intenderà irrimediabilmente risolto con effetto immediato al verificarsi di una qualunque delle seguenti circostanze:

- a) contestazione al Fornitore di una violazione di cui all'art. 26. Legge n. 298/74;
- b) contestazione al Fornitore di ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza della circolazione;
- c) sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi del Fornitore, così come specificati in epigrafe nell'identificazione delle parti e nelle premesse e, comunque, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- d) assoggettamento del Fornitore ad una qualsiasi procedura concorsuale o liquidazione;

- e) mancato raggiungimento anche di uno solo dei livelli di servizio richiesti per due mesi consecutivi;
- f) il ritardo reiterato nella rimessa dei contrassegni;
- g) violazione dell'obbligo di riservatezza;
- h) gravi o ripetuti ritardi, danneggiamenti o perdite di merci, mancata esitazione imputabili al Fornitore.

15.2 A norma dell'art. 1456, 2° comma, del codice civile, la risoluzione del presente contratto, ai sensi della clausola risolutiva che precede, si verifica di diritto quando la MDG comunica per iscritto di volersene avvalere.

16. Responsabilità del Fornitore e assicurazione merci

16.1 Il Fornitore è responsabile per tutte le perdite o avarie alle merci causate e derivanti dall'esecuzione del servizio in oggetto, ed è tenuto al risarcimento alla MDG sulla base dell'art. 1696 c.c. ed a valore ove previsto.

16.2 In merito alle consegne, la responsabilità del Fornitore inizia a decorrere dal momento in cui riceve e prende in consegna le merci e permane fino al momento in cui le riconsegna al punto di destino indicato ricevendone regolare svincolo. Le parti convengono espressamente che sia le operazioni di carico delle merci a bordo dell'automezzo, sia quelle di scarico dallo stesso avverranno sotto il controllo e la responsabilità esclusiva del Fornitore.

16.3 Il Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguate coperture assicurative e, in particolare, di polizza "RCA" e RC vettoriale".

17. Responsabilità civile verso terzi

Conformemente a quanto previsto dalla legge il Fornitore è l'unico responsabile per tutti i danni causati a terzi e/o a cose di terzi nell'esecuzione dei trasporti.

18. Conservazione Documenti di trasporto

Fatto salvo l'impegno del Fornitore alla trasmissione dei file con i pod firmati entro un limite massimo di 48 dalla data di consegna, il Fornitore è tenuto a conservare gli originali firmati per il tempo di:

- 5 (cinque) anni dalla data di consegna per i documenti di trasporto (lettere di vettura + ddt mittente);
 - 10 (dieci) anni dalla data di consegna per le XAB o, a seguito di richiesta sottoscritta da entrambe le parti, da considerarsi parte integrante del presente, inviate mensilmente in originale presso ns Sede specifica con elenco dettagliato dei documenti allegati.
- Il mancato rispetto di tale gestione sarà motivo di blocco dei pagamenti fino alla consegna di tutte le XAB mancanti.

19. Foro Competente

19.1 Il presente accordo si intende disciplinato unicamente dalla legge italiana.

19.2 Per ogni controversia relativa alla conclusione, alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova, avendo le parti concordemente escluso la competenza di altri fori eventualmente concorrenti.

20. Decadenza

Il Fornitore è tenuto a pena di decadenza a chiedere in forma scritta via pec e/o con raccomandata A/R a MDG e/o ad altri co-obbligati nel termine essenziale, perentorio ed inderogabile, di sessanta (60) giorni dall'esecuzione dei servizi o/e comunque dal momento della esigibilità, i corrispettivi o le eventuali differenze tariffarie che il Fornitore ritenga dovute.

21. Sicurezza

21.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto le informazioni sui rischi specifici nei siti della Committente e delle Società controllate /collegate.

Il Fornitore dichiara al contempo di aver valutato, preventivamente, i rischi specifici dell'attività che sarà chiamato a svolgere, avendoli ritenuti già coerentemente valutati e mappati dalla documentazione di valutazione dei rischi lavorativi ed interferenziali predisposti dallo stesso.

21.2 Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro (D.L. 81/2008 vigente) verificando la sistematica e corretta applicazione delle norme impartite nonché l'utilizzo delle dotazioni fornite. 20.2 Il Fornitore si impegna a manlevare MDG da qualsiasi richiesta pretesa economica del proprio personale ovvero dei propri addetti o subfornitori assumendosene la responsabilità e gli oneri relativi.

21.3 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza previste dal D.L. 81/2008 e dalle ulteriori normative di settore, per l'accesso alle aree di carico e scarico delle merci, evitando interferenze con le attività svolte all'interno delle aree di carico e scarico e rispettando tutte le previsioni di sicurezza e di riduzione dei rischi di interferenza predisposte per tali aree, fornendo ai propri dipendenti idonea formazione a tale riguardo.

22. Privacy

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza circa dati ed informazioni che dovessero acquisire nel corso del rapporto nascente dal presente accordo e si impegnano a restituirsi reciprocamente, alla sua scadenza, tutto il materiale e la documentazione ricevuti in relazione ai servizi svolti.

Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti si scambiano il proprio rispettivo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti riguardanti le rispettive società.

Dichiarano inoltre di aver avuto piena ed esaustiva conoscenza del contenuto e delle finalità del

predetto trattamento così come previsto dal Regolamento UE 679/2016, nonché dei diritti loro conferiti ex artt.15-16-17-18-20-21 della suddetta norma, a tutela della riservatezza dei propri dati personali, impegnandosi a tal fine ad adottare le misure minime in quella sede previste.

Il Fornitore viene nominato dal Committente Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei Servizi.

MDG è fin d'ora autorizzata a trattare e a comunicare a terzi il nominativo ed ogni altro dato personale idoneo per l'identificazione del Fornitore e dei suoi autisti, compresi i numeri di cellulare degli stessi autisti, quali soggetti che hanno effettuato trasporti per conto della MDG. Il Fornitore garantisce a MDG di aver a sua volta ricevuto dai propri autisti e, in generale, dal proprio personale, idoneo e preventivo consenso al trattamento e alla comunicazione alla MDG e a terzi dei loro dati personali.

23. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni, si applicano le norme stabilite dagli artt. 1683 e seguenti del Codice Civile, nonché quelle di cui al D. Lgs. 286/2005 e ss. mm., alla normativa ADR laddove applicabile ed alla Convenzione di Ginevra CMR laddove applicabile.

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e approvato specificamente le seguenti clausole: artt. 3 (1. Identificazione delle merci trasportate e del/i veicolo/i adibito/i al trasporto), 4 (Obblighi delle Parti), 5 (Corrispettivo), 7 (Ulteriori pattuizioni in base al D. Lgs. n. 286/05), 9 (Accordi volontari e usi e consuetudini), 10 (Trasporti abusivi e responsabilità), 11 (Assenza di esclusiva e di minimo garantito), 13 (Personale del Fornitore) 14 (Sub-vezione), 15 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Responsabilità del Fornitore e assicurazione merci), 17 (Responsabilità civile verso terzi), 19 (Foro Competente), 20 (Decadenza) e 21 (Sicurezza).

Il Fornitore
